



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85020 APELLA (PZ)

C.so Papa Giovanni XXIII, 148 – TEL. 0972/715048 – FAX 0972/716907

Cod. Mecc.: PZIC85800v - C.F.: 93010160765 – Codice Unico Fattura: UF5Y4U

e-mail: pzic85800v@istruzione.it – pec: pzic85800v@pec.istruzione.it - sito internet www.icatella.gov.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTI gli arti. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;

VISTA la L. 53 del 28/3/2003;

VISTO il D.Lgs. n. 59 del 5/3/2004;

VISTI il DPR 24/06/1998, n. 249 e il DPR 21/11/2007, n. 235;

VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'Istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore;

EMANA

il seguente

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 29/11/2012 (delibera n 10)

aggiornato nella seduta del Consiglio di istituto del 30/01/2015 (delibera n. 78)

aggiornato nella seduta del Consiglio di Istituto del 25/05/2016 (delibera n. 25)

ART.1

Questo Istituto è una comunità di dialogo in cui si realizza il diritto costituzionale allo studio e si opera per garantire, indipendentemente dallo stato sociale, dalla religione e dal sesso, la formazione di cittadini, oltre che lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi della Costituzione, articoli 3, 9, 34, e della Convenzione sui diritti dell'infanzia.

ART.2

Tutte le componenti della scuola partecipano al miglioramento delle condizioni di lavoro e di studio; si adoperano perché l'ambiente scolastico sia sano e vivibile, contribuiscono al cambiamento, alla sperimentazione e all'aggiornamento di metodi e contenuti didattici, in un clima di democrazia costruttiva.

ART. 3

La comunità scolastica affronta i problemi dell'orientamento scolastico degli studenti, avvalendosi dei rapporti che intrattiene con gli Enti Locali e con i Centri di promozione sociale, economica e culturale del territorio.

ART.4

Gli Organi Collegiali dell'Istituto, nell'ambito delle proprie competenze, programmano le sedute nel tempo, allo scopo di consentire uno svolgimento ordinato delle attività annuali.

ART.5

La convocazione degli Organi Collegiali deve avvenire con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni e deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale secondo la normativa vigente, approvato seduta stante o al massimo all'inizio della seduta successiva dai componenti l'organismo.

ART.6

I verbali delle sedute di ogni Organo Collegiale vengono depositati in Presidenza e possono essere consultati da chiunque, tra gli aventi diritto, ne faccia richiesta. I verbali delle riunioni del Consiglio d'Istituto sono pubblicati nell'apposito albo e vi restano per una durata minima di dieci giorni.

ART.7

Il Consiglio di Classe è convocato dal Capo di Istituto su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da 1/3 dei suoi membri, escluso dal computo il suo presidente. Il consiglio di norma si riunisce almeno due volte al quadrimestre.

ART.8

Il Collegio dei docenti è convocato per gli adempimenti di cui all'art. 7 del T.U. e per quanto previsto dalla presente Carta dei Servizi, con avviso predisposto e fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione, di norma, almeno 5 giorni prima della seduta. Alla stessa data presso l'Ufficio di Presidenza debbono essere depositati tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni, a disposizione dei componenti il collegio, i quali, a richiesta, possono averne copia.

ART.9

Il Consiglio d'Istituto, nella sua prima seduta è presieduto dal Capo d'Istituto, fino alla elezione, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio, del proprio Presidente, con le seguenti procedure:

- a) l'elezione ha luogo a scrutinio segreto
- b) sono candidati tutti i genitori membri del consiglio
- c) viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del consiglio
- d) qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 51% dei componenti in carica
- e) a parità di voti è eletto il più anziano di età
- f) il consiglio elegge anche un vice presidente con le stesse modalità previste per il presidente.

ART.10

Il consiglio è convocato dal presidente su propria iniziativa, su richiesta del Presidente della giunta esecutiva o almeno di un terzo dei componenti del consiglio stesso.

ART.11

Non si può deliberare su questioni che non siano poste all'ordine del giorno. Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il Presidente ammette la discussione dopo l'esaurimento degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

ART.12

Il consiglio d'Istituto predispone annualmente e comunque sempre alla vigilia del suo rinnovo, la relazione annuale da inviare, firmata dai Presidenti del consiglio e della giunta, agli organi competenti, entro 15 giorni dalla sua approvazione.

ART.13

Le sedute e gli atti del consiglio sono pubblici.

ART.14

Possono partecipare alle sedute del consiglio, con funzione consultiva, su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.

ART.15

Il Capo d'Istituto convoca il consiglio di classe e la giunta esecutiva, per approvare eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, ogni qualvolta gli organismi sono tenuti a deliberare per competenza, a norma dell'art. 328 del Testo Unico.

ART.16

Il Capo d'Istituto convoca il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti:

- a) alle scadenze programmate nel piano annuale delle attività
- b) alla conclusione dell'anno di formazione e del periodo di prova
- c) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

ART.17

L'art. 43 della legge n. 449/1997 ha esplicitamente previsto che le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire nella loro organizzazione una migliore qualità dei servizi da esse prestati e di realizzare maggiori economie, possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.

L'Istituto può stipulare contratti di sponsorizzazione alle seguenti condizioni:

- Le finalità dello sponsor non possono contrastare con le finalità istituzionali della scuola.
- Il contratto non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi a carico degli alunni e/o della scuola.
- Lo sponsor non può chiedere immagini di alunni da utilizzare a scopi pubblicitari.

ASSEMBLEE GENITORI

ART.18

Tutti i genitori hanno il diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:

- a) la diffusione di materiali e l'utilizzazione della bacheca per l'affissione di volantini e altro non possono essere vietate a condizione che i documenti esposti o fatti circolare per l'Istituto riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde
- b) che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all'interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alla elezione degli organi collegiali
- c) che la diffusione non avvenga durante le ore di lezione.

ART.19

Tutti i genitori hanno diritto di utilizzare i locali e le attrezzature della scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme di cui agli art.li 13, 14 e 15 del T.U. e delle seguenti modalità:

- a) sia fatto conoscere a tutti l'ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via ordinaria, di almeno 48 ore
- b) venga rispettato il diritto al dissenso e al voto contrario durante lo svolgimento dell'assemblea
- c) sia riconosciuto al personale docente il diritto alla parola su richiesta dell'interessato.

NORME COMPORTAMENTALI

Gli studenti, parte attiva della comunità scolastica, sono soggetti di diritti e di doveri: per garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola, operatori scolastici, famiglie e studenti sono vincolati al rispetto delle seguenti norme:

ART.20

Gli studenti sono tenuti regolarmente a frequentare i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La giustificazione delle assenze fino a cinque giorni va effettuata sull'apposito libretto che i genitori degli alunni possono ritirare in segreteria, ove depositano la propria firma. Il docente della 1ª ora è delegato in via permanente a giustificare le assenze dei giorni precedenti annotando la giustificazione sul registro di classe. Per le assenze superiori a 5 giorni dovute a malattie è necessario il certificato medico per essere riammessi in classe.

ART.21

Gli alunni in ritardo giustificato, rispetto all'orario stabilito, sono ammessi in classe durante la prima ora e il docente presente è delegato dal Dirigente Scolastico, in via permanente, a giustificare l'ammissione con ritardo alle lezioni che verrà annotata sul registro di classe.

In caso di ritardo non giustificato, lo studente può essere ammesso alle lezioni con obbligo di presentare, il giorno successivo, la giustificazione. In caso contrario, verrà informata tempestivamente la famiglia.

Qualora l'alunno persista nell'effettuare ritardi oltre l'inizio delle lezioni, ne verrà informata la famiglia che sarà tenuta ad accompagnare il proprio figlio all'inizio della lezione successiva all'avvenuta comunicazione. Nel caso in cui la famiglia sia impossibilitata a presentarsi a scuola, i frequenti ritardi dell'alunno incideranno negativamente sul voto in condotta e verranno, inoltre, presi dei provvedimenti disciplinari, note sul registro di classe e, in caso di recidività, ammonizioni da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori.

ART.22

In caso di assenze collettive saranno informati i genitori e gli alunni verranno riammessi in classe muniti di giustificazione.

ART.23

L'orario d'inizio e il termine delle lezioni sono determinati in funzione del servizio dei trasporti pubblici. Gli alunni fanno ingresso in aula alle ore 8.25 al primo segnale della campana. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.30 e terminano alle ore 13.30 per la scuola secondaria di I grado, alle 12.30 o 16.30 (secondo il modulo orario scelto) nella scuola primaria e alle 16.30 nella scuola dell'infanzia. L'accesso ai bagni degli allievi è consentito dalle ore 9.30 alle ore 13.00 per gli alunni della scuola secondaria, e dalle ore 8.40 alle ore 16,25 per quelli dell'infanzia e della primaria.

ART.24

Gli alunni della scuola dell'infanzia devono indossare sempre, e con ordine, il grembiule. Le insegnanti della scuola dell'infanzia, nelle ore di lezione, per distinguersi dai genitori e dai collaboratori, oltre che per un senso di appartenenza, indosseranno sempre un camice bianco da lavoro.

Gli alunni della scuola primaria, invece, saranno tutti con il grembiule blu.

Nel giorno in cui ci sia lezione di educazione motoria, gli alunni verranno a scuola indossando la tuta da ginnastica.

ART.25

L'alunno è tenuto a presentarsi a scuola con i libri, i quaderni, il diario, l'occorrente per scrivere e quanto altro richiesto dai suoi insegnanti per seguire il più efficacemente possibile le lezioni.

Nel corso della mattinata, per evitare interruzioni alle attività didattiche, è opportuno che i genitori non portino materiali, libri e/o merende che i figli abbiano dimenticato a casa.

ART.26

Nelle aule, nei bagni e negli altri ambienti scolastici è vietato fumare. I docenti e non docenti sono tenuti a rispettare e a far rispettare tale regola.

ART.27

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nei riguardi di docenti e non docenti e sono tenuti a rispettare le strutture della scuola; in caso contrario possono essere ammoniti o allontanati dalle lezioni o impegnati in lavori socialmente utili (si fa riferimento alla sezione mancanze disciplinari e sanzioni disciplinari del Patto di corresponsabilità).

ART.28

I docenti e gli alunni devono spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, in quanto è severamente proibito l'uso all'interno dell'edificio scolastico (C.M. del 5 marzo 2007).

ART.29

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado non è consentito festeggiare in classe durante le ore di lezione compleanni o ricorrenze varie (Natale, Carnevale, Pasqua, ecc...) ed è assolutamente vietato ai genitori portare in classe dolci, bevande e altro cibo di qualsiasi natura.

Nella scuola dell'infanzia, in occasione di compleanni o ricorrenze, è consentito festeggiare senza eccessiva confusione: potranno essere portati a scuola soltanto cibi dolci o salati confezionati (non casalinghi e di pasticceria) acquistati in rivendite autorizzate, privi di farciture di creme.

ART.30

Qualora durante il soggiorno a scuola un alunno necessiti di farmaci per la cura di malattie croniche o per prevenire l'insorgenza di manifestazioni cliniche, il pediatra di comunità autorizzerà la loro somministrazione e il Dirigente Scolastico individuerà gli insegnanti ed i collaboratori scolastici preposti alla somministrazione.

Gli alunni non possono portare a scuola farmaci da assumere personalmente, salvo prescrizione medica. I genitori sono tenuti a comunicare agli insegnanti della classe eventuali problemi sanitari o allergie di cui soffre l'alunno.

ART.31

Se uno studente lamenta un malessere, la scuola avvisa la famiglia affinché venga a prelevarlo: il personale scolastico non può in alcun modo accompagnare a casa un alunno indisposto. Il genitore/delegato che ritira l'alunno indisposto deve firmare un modulo di dimissione predisposto dalla scuola in cui viene indicato il motivo dell'allontanamento.

ART.32

E' importante che i genitori comunichino alla scuola le assenze dei figli per malattie infettive e/o parassitarie per consentire di informare tempestivamente gli altri genitori.

ART.33

I docenti sono tenuti a vigilare sul comportamento degli alunni durante tutta la giornata. I docenti della 1^a ora accolgono gli alunni della propria classe nell'atrio della scuola e, al suono della campana, li accompagnano personalmente nell'aula per l'avvio delle lezioni.

Analogamente i docenti dell'ultima ora di lezione, prima di lasciare la scuola, hanno l'obbligo di assistere all'uscita ordinata degli alunni, accompagnandoli fino all'uscita dell'edificio.

ART.34

Nel cambio delle ore gli insegnanti si affretteranno ad entrare in aula per far sì che il collega, che ha completato la lezione, possa sollecitamente recarsi in un'altra aula. Alla fine dell'ora, l'insegnante che ha terminato il servizio ha l'obbligo di non abbandonare la classe fino a quando non giunga l'altro docente dell'ora successiva.

L'insegnante, costretto per legittimo impedimento a non presentarsi a scuola, è tenuto ad avvisare l'Ufficio di segreteria entro le 8,10 della stessa mattina. I docenti della scuola dell'infanzia e della secondaria dovranno, inoltre, avvertire entro lo stesso orario (8.10), anche il plesso di servizio.

ART.35

I coordinatori di classe sono tenuti a controllare che gli allievi non compiano assenze troppo prolungate o sospette e di ciò devono dare immediata comunicazione al Dirigente scolastico. I coordinatori sono responsabili degli avvisi ai genitori, da recapitare tramite gli alunni con firma di presa visione; fungono anche da segretari e sono responsabili dei registri dei verbali delle sedute, che devono essere perfettamente compilati in ogni loro parte.

ART.36

Ogni docente ha il dovere, nell'ambito dell'orario di cattedra, di essere a disposizione della presidenza per eventuali supplenze e per qualsiasi attività connesse alla funzione docente; nel rispetto delle disposizioni vigenti e del contratto di lavoro, di partecipare a tutte le riunioni degli organi collegiali e delle commissioni di cui è membro e a prestare la sua opera per attività organizzate dal Collegio dei Docenti o dal Consiglio d'Istituto.

ART.37

Ogni docente ha il dovere, all'inizio di ogni anno scolastico, di partecipare alla Programmazione Educativa Annuale e di elaborare il Piano Individuale di Lavoro Annuale.

ART.38

Ciascun docente è tenuto a comunicare agli studenti la propria offerta formativa ed esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione.

ART.39

I docenti hanno l'obbligo di tenere ordinatamente aggiornati i registri: giornale di classe, giornale e agenda dell'insegnante, registro dei Verbali del Consiglio di Classe, interclasse, intersezione. I registri personali non devono essere compilati con segni incomprensibili e devono rimanere nei locali dell'Istituto entro gli appositi cassetti.

ART.40

In qualunque periodo dell'anno scolastico corrente, comprese le vacanze estive, è vietato impartire lezioni private ad alunni interni ed a quelli che intendono sostenere esami presso questa scuola. Il personale della scuola non può esercitare altro lavoro al di fuori dell'attività didattica e di servizio previsto dal contratto. Tuttavia, in conformità a norme vigenti, il Dirigente Scolastico, in deroga a detto principio, può autorizzare anno per anno, a chi ne faccia esplicita richiesta, l'esercizio delle libere professioni. Queste non devono però comportare pregiudizio all'assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e devono essere compatibili con l'orario d'insegnamento e di servizio.

ART.41

Il docente ha il dovere di esprimere una valutazione trasparente e tempestiva, finalizzata a sviluppare nello studente un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

ART.42

Ogni docente è tenuto a comunicare un'ora di ricevimento settimanale, valida per la prima e la terza settimana di ogni mese. Nell'ora di ricevimento, anche se non impegnati con i genitori, i docenti sono tenuti a permanere nell'edificio scolastico.

I colloqui con i docenti, quando riferiti a richieste di informazioni sul profitto scolastico degli alunni, sono sospesi quindici giorni prima dell'inizio degli scrutini e riprendono otto giorni dopo la conclusione degli scrutini.

La sospensione viene comunicata alle famiglie mediante circolare interna.

ART.43

I docenti sono tenuti a sostituire i colleghi assenti nel rispetto delle norme vigenti. Le ore di supplenza eccedenti le 18, 22, e 25 ore sono retribuite secondo le disposizioni di legge. E' dovere dell'insegnante dare tempestivamente comunicazione dell'assenza al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori (vedi art.34).

ART.44

I docenti hanno diritto di riunirsi in assemblea secondo le disposizioni vigenti. Devono essere riservati appositi spazi per comunicazioni sindacali o che interessino la categoria. Alle assemblee o altre iniziative del personale docente possono essere invitate esponenti delle organizzazioni sindacali e politiche, personalità della cultura, colleghi degli altri Istituti, a norma delle vigenti disposizioni.

ART.45

Il personale non docente è parte attiva della comunità scolastica, contribuisce all'erogazione del servizio, partecipa alla vita dell'Istituto ed alle iniziative educative.

ART.46

I collaboratori scolastici sono tenuti ad indossare un camice da lavoro e ad esporre, in maniera visibile, il cartellino identificativo. Il personale amministrativo è tenuto ad esporre, in maniera visibile, il cartellino identificativo.

ART.47

Ai collaboratori scolastici spetta l'eventuale trasporto di materiale didattico e di consumo all'interno della scuola, in quanto è vietato agli alunni uscire dalle aule e dai laboratori durante l'ora di lezione. Durante le ore di servizio non è consentito assentarsi dalla scuola, se non in caso di motivata necessità scritta e previa autorizzazione.

ART.48

I collaboratori scolastici, nei tre giorni precedenti il nuovo inizio dell'attività didattica seguito dal periodo di sospensione estiva, non possono richiedere concessioni di ferie né di giornate di recupero di festività soppresse, per procedere alla completa pulizia e predisposizione ottimale dei locali scolastici e annessi.

La stessa norma vale per il giorno precedente l'inizio dell'attività didattica in occasione delle vacanze natalizie e pasquali; per il termine delle lezioni di fine anno scolastico, inizio delle vacanze natalizie e pasquali a seconda delle necessità valutate dal Direttore amministrativo.

ART.49

Il Direttore amministrativo impartisce gli ordini di servizio derivati dalle esigenze di funzionamento non riducibili a criteri generali: al collaboratore scolastico ne compete l'accurata esecuzione.

Nel caso di concessione di ferie per un numero di giorni inferiore ai trenta e nel caso di concessione di recupero festività soppresse, la soluzione dei compiti, assegnanti all'assente, viene attribuita, a turno, ai presenti.

ART.50

I genitori possono riunirsi in assemblee di classe e generali per affrontare problemi inerenti l'andamento didattico e disciplinare degli studenti. Le assemblee sono regolate dagli art.li 42 – 45 del D.P.R. 416/74.

ART.51

La Biblioteca svolge il servizio di consultazione e di prestito dei libri e delle riviste a disposizione. I volumi e le riviste possono essere date in prestito per una durata di 30 gg., eventualmente rinnovabili. E' possibile ricevere in prestito non più di due volumi contemporaneamente. I volumi smarriti o deteriorati saranno acquistati dai responsabili dello smarrimento o del deterioramento. I volumi di collane e le enciclopedie rimangono in biblioteca per la consultazione e non possono essere prestati.

ART.52

I laboratori sono al servizio della didattica e costituiscono un indispensabile sostegno all'insegnamento. Ogni anno il Collegio dei Docenti nomina i responsabili dei laboratori, che prendono in consegna il materiale tecnico e scientifico, si preoccupano di proporre il periodico aggiornamento, organizzano l'accesso ai laboratori di colleghi e classi.

ART.53

La palestra resta aperta anche in orario extrascolastico perché è considerata un bene della comunità e non solo dell'Istituto.

ART.54

L'Istituto promuove e favorisce le attività di sperimentazione e ricerca educativa, mettendo a disposizione attrezzature e locali, anche in occasione d'iniziative organizzate in consorzio con altre scuole.

ART.55

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti, Gruppi organizzati o soggetti privati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

I locali scolastici, ad eccezione delle aule o laboratori attrezzati di strumentazione, sono primariamente destinati ai pertinenti fini Istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell'attività o iniziative proposte in relazione :

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato, alle associazioni e soggetti privati che operano a favore di terzi, senza fini di lucro.

Le attività didattiche e formative proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati che non dovranno assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico. In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere, nei confronti dell'istituzione scolastica, i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività da parte della stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi e agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi.

L'istituzione scolastica e l'Ente locale proprietario devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere senza autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è di norma, vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro, qualora ciò avvenga l'Istituto declina ogni responsabilità;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola. In caso di danni a beni della scuola, provocati per colpa o negligenza, il concessionario provvederà alla riparazione o rimborso del costo del bene danneggiato.

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto al Dirigente scolastico e al Sindaco del comune di Atella, prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile.

Il Dirigente scolastico, nel rispetto di quanto sopra enunciato, e previo parere positivo dell'Ente locale proprietario, procederà alla concessione dei locali con provvedimento dirigenziale che potrà essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

ART.56

Le visite guidate, i viaggi d'istruzione e gli scambi scolastici sono attività didattiche e come tali presuppongono un'adeguata programmazione nei consigli di classe fin dall'inizio dell'anno scolastico.

ART.57

Le visite guidate (ad aziende, musei, mostre, ecc...) hanno di norma la durata dell'orario scolastico o al massimo durano un giorno e sono autorizzate dal Dirigente Scolastico. I viaggi d'istruzione, che prevedono uno o più pernottamenti, devono essere autorizzati dal Consiglio d'Istituto sulla base di proposte motivate dei Consigli di Classe, che designano i docenti accompagnatori.

ART.58

La visita guidata o il viaggio di istruzione deve essere organizzata dal docente che è responsabile della finalità didattico-culturale o dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico e approvata dal Collegio dei Docenti. La relativa Funzione strumentale ne curerà la pratica attuazione del viaggio (rapporti con le agenzie, ecc..). I responsabili presenteranno a viaggio ultimato una relazione scritta.

ART.59

Gli studenti devono presentare il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

ART.60

Visite e viaggi possono essere effettuati per un massimo di 5 (cinque) gg. l'anno per ciascuna classe, da utilizzare in una o più occasione e non possono essere effettuati nell'ultimo mese delle lezioni.

ART.61

All'inizio dell'anno scolastico la scuola, attraverso un apposito modulo, richiede alle famiglie l'autorizzazione alla realizzazione-pubblicazione-diffusione di immagini fotografiche, riprese audiovideo ed elaborati vari legati alle attività didattiche svolte a scuola e/o durante visite didattiche per eventuali mostre e pubblicazioni in genere.

ART.62

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta inserita nel modulo stesso. La scelta ha valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

ART.63

Gli alunni possono essere esonerati parzialmente o totalmente dalle lezioni di educazione fisica solo per motivi di salute debitamente documentati (richiesta del genitore corredata da certificato del medico curante o dello specialista); in ogni caso l'alunno è tenuto, comunque, a presenziare alle lezioni di educazione fisica.

ART.64

In occasione di sciopero/assemblea sindacale del personale, la scuola deve informare la famiglia, tramite avviso scritto, almeno 2 giorni prima e i genitori devono firmare per presa visione. Poiché in caso di sciopero il personale scolastico non è tenuto a dichiarare preventivamente la propria adesione, il servizio scolastico sarà organizzato in base all'effettiva presenza dei docenti, di cui verrà data comunicazione entro e non oltre l'orario di inizio delle lezioni all'entrata principale della scuola. Pertanto i genitori sono tenuti a verificare personalmente, la mattina dello sciopero, l'entrata dei propri figli e l'organizzazione del servizio scolastico di quel giorno (sciopero della prima/ultima ora e/o dell'intera giornata). Si precisa che il servizio scolastico NON comprende il servizio di trasporto gestito autonomamente dall'Ente Locale per cui lo sciopero del comparto scolastico non è detto che investa anche quel personale.

ART.65

La chiusura delle scuole per calamità naturali può essere disposta solo con Ordinanza del Prefetto o del Sindaco. Compatibilmente ai tempi tecnici, l'utenza sarà informata attraverso avviso scritto e/o con comunicazione sul sito internet della scuola.

Se invece la chiusura non viene disposta, il servizio scolastico verrà organizzato in relazione al personale effettivamente in servizio: saranno possibili variazioni nell'attività didattica e nella composizione delle classi.

ART.66

E' vietata l'affissione e la distribuzione di materiale di propaganda destinato agli alunni in tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo (manifesti, volantini, oggetti, ecc...), fatta eccezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, per quanto venga inviato da: Uffici scolastici – Enti locali (Comuni-ASL) - Enti o associazioni culturali, sportive e assistenziali, per attività educative rivolte agli alunni che non comportino raccolte di denaro tra gli stessi.

Lo stesso divieto esiste per persone che si prefiggano scopi di propaganda di prodotti o pubblicazioni destinate ad alunni o insegnanti, salva la facoltà del Dirigente Scolastico di autorizzare la visita per proposte di strumenti professionali.

ART.67

Durante gli orari di chiusura non è consentito a nessuno, senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico e del Direttore amministrativo, accedere ai locali scolastici.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI

ART.68

A – Comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

B – Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

C – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

D – Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art.68-C e al *Patto di corresponsabilità* configurano mancanze disciplinari.

MANCANZE	SANZIONI
a) ritardi; b) assenze non giustificate; c) mancanza del materiale occorrente; d) non rispetto delle consegne a casa; e) non rispetto delle consegne a scuola;	Richiamo verbale; per comportamenti reiterati eventuale comunicazione scritta alla famiglia o convocazione della stessa;
f) disturbo delle attività didattiche;	Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola; dopo tre ammonizioni scritte sul registro a quadrimestre, avviso alle famiglie e se il comportamento è reiterato convocazione del Consiglio di Classe;

g) tenere il telefonino o altri apparecchi accesi;	Sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia; con annotazione scritta sul registro;
h) linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri;	ammonizione scritta, comunicazione alla famiglia e convocazione del Consiglio di Classe
i) sporcare l'ambiente scolastico; j) danneggiare materiali, arredi e strutture;	lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico, accompagnato da un familiare adulto;
k) violenza psicologica verso gli altri; l) violenza fisica verso gli altri; m) reati e compromissione dell'incolumità delle persone	Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

E – Organi competenti ad infliggere la sanzione

1. Il singolo docente e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 4 dalla lettera a) alla lett. e)
2. Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 4 lett. c) e d).
3. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all'art. 4, lett. f) e g).
4. Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art. 4 lett. h) e i).

F – Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.
2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
4. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
5. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe.

G – Organo di garanzia e impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
2. Dell'Organo di garanzia fanno parte: due docenti designati dal consiglio di istituto e due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto tra i genitori eletti nel consiglio stesso. E' presieduto dal Dirigente scolastico. Dura in carica tre anni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cinzia Pucci